



COMUNE DI VEROLAVECCHIA

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 40 del 29/03/2017

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 21/10/2013 'NORME PER LA PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO' - DGR 24/01/2014 N. X/1274 "DETERMINAZIONE DELLA DISTANZA DAI LUOGHI SENSIBILI PER LA NUOVA COLLOCAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO D'AZZARDO LECITO": APPROVAZIONE PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE AREE PRECLUSE A NUOVE INSTALLAZIONI.

L'anno duemiladiciassette, addì ventinove del mese di Marzo alle ore 23:00, nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Nome	Presenti	Assenti
ALGHISI LAURA	X	
STERZA NICOLA	X	
BRUNELLI GIUSEPPE	X	
PECI MONICA		X
GUALDI MAURA	X	

PRESENTI: 4

ASSENTI: 1

Assiste **IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GERARDINA NIGRO**

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **LAURA ALGHISI, IL SINDACO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 21/10/2013 'NORME PER LA PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO' - DGR 24/01/2014 N. X/1274 "DETERMINAZIONE DELLA DISTANZA DAI LUOGHI SENSIBILI PER LA NUOVA COLLOCAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO D'AZZARDO LECITO": APPROVAZIONE PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE AREE PRECLUSE A NUOVE INSTALLAZIONI.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge regionale 21 ottobre 2013 n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico" e in particolare l'art. 5 comma 1 che prevede che, per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da gioco d'azzardo patologico (Gap), è vietata la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta, da una serie di luoghi definiti "luoghi sensibili";

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Lombardia, con propria delibera 24 gennaio 2014 n. X/1274, ha dato esecuzione a quanto previsto dal citato art. 5 comma 1 della L.R. 8/2013 ed ha fissato la distanza in metri 500;

DEFINITI, con la dgr 1274/2014 luoghi sensibili i seguenti:

- Istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- Luoghi di culto relativi alle confessioni religiose quali chiese, sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali (come definiti da art. 70 commi 1 e 2 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12);
- Impianti sportivi;
- Strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
- Strutture ricettive per categorie protette;
- Luoghi di aggregazione giovanile;
- Oratori.

INDIVIDUATI tali luoghi sensibili in modo puntuale nel territorio comunale ed evidenziati sull'allegata planimetria:

- 1) CHIESA PARROCCHIALE S.S. PIETRO E PAOLO Ap.;
- 2) CHIESA MADONNA DEL SAN VITO - CIMITERO;
- 3) CHIESA DI SAN ROCCO;
- 4) CHIESA DI SAN PIETRO;
- 5) CHIESA DEL "CENTRO APERTO" di Via Liberazione 87
- 6) ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO;
- 7) CENTRO SPORTIVO COMUNALE – Quartiere De Gasperi;
- 8) AREA POLIVALENTE – Via S. Allende, 60
- 9) SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA
- 10) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO;
- 11) CASA DELLA MUSICA – Via Cav. F. Minini;
- 12) CHIESA PARROCCHIALE S. SILVESTRO – Monticelli d'Oglio;

RITENUTO, in base a quanto previsto dall'art. 4 dell'allegato A alla dgr 1274/2014, di visualizzare a livello cartografico le aree del territorio comunale collocate entro la distanza di 500 metri da

luoghi sensibili, tracciando delle circonferenze che abbiano come centro il luogo sensibile ovvero l'ingresso principale e come raggio una distanza di 500 metri;

VISTO l'unito parere espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

CON VOTI favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) l'approvazione della planimetria (costituita da n. 2 tavole: Capoluogo e Monticelli d'Oglio), redatta secondo i criteri più restrittivi, allegata alla presente delibera e che ne costituisce parte integrante;
- 2) di non consentire l'installazione di nuove apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del TULPS di cui al Regio Decreto 773/1931 nei locali ubicati all'interno delle circonferenze tracciate sulla planimetria allegata;
- 3) di considerare fatti salvi tutti gli apparecchi che risultano già installati alla data del 24 gennaio 2014 oggetto di successiva sostituzione o di subentro;
- 4) di consentire l'installazione di nuovi giochi leciti mediante presentazione di SCIA nel rispetto di quanto previsto dalla presente delibera;
- 5) di dare mandato ai competenti uffici comunali:
 - a) di procedere a un censimento del numero dei giochi di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del TULPS installati in ciascun pubblico esercizio alla data del 28 gennaio 2014, anche mediante forme di autocertificazioni;
 - b) di dare idonea pubblicizzazione alla planimetria ed alla presente delibera mediante affissione all'albo Comunale e sul sito internet del Comune;
 - c) di svolgere le procedure in ossequio alla presente delibera;
- 6) di comunicare il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 7) di dichiarare il presente atto, previa unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Laura Alghisi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Gerardina Nigro

(atto sottoscritto digitalmente)